

Accordo sindacale provinciale

Il 26 ottobre 2006, in Treviso

tra:

- l'Associazione Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Treviso - ANCE Treviso;

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Unione Italiana del Lavoro U.I.L.,

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.,

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A. - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.,

visti

- il C.C.P.L. 12 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, integrativo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Treviso;

- gli articoli 12, 38 e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili ed affini;

- l'Accordo nazionale 23 marzo 2006, il quale al punto III (Accordi locali) prevede che "Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, entro la misura massima del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2006 ed entro l'ulteriore misura massima del 4% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2007;

si conviene e si stipula il presente accordo di rinnovo del C.C.P.L. 12 dicembre 2002, integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004, per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Treviso.

1) Decorrenza e durata del contratto integrativo provinciale

Il nuovo Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004, per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Treviso, con le modifiche derivanti dal presente Accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2007 e scadenza il 31 dicembre 2009, salvo, per la scadenza, diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

2) Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dagli articoli 12, 38 e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in L. 23 maggio 1997 n. 135.

L'E.E.T. verrà rideterminato con decorrenza 1° gennaio 2007 con la fissazione di una ulteriore quota in misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006.

Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, l'E.E.T. verrà incrementato con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e per la residua durata del presente Contratto collettivo provinciale, di una ulteriore quota in misura del 4% (per un totale complessivo del 7%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006.

In forza di quanto sopra stabilito ed in conformità alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale 23 marzo 2006, dal 1° gennaio 2007 gli importi di E.E.T. in atto al 31 dicembre 2006 (in misura pari al 14% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° gennaio 2003) verranno conglobati per il 50% nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati.

Il residuo 50% degli importi di E.E.T. in atto al 31 dicembre 2006 verrà conglobato nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati, con decorrenza 1° gennaio 2008.

Al fine della conferma dell'E.E.T., le Parti sottoscritte si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto collettivo provinciale.

Con riferimento a quanto sopra previsto, gli importi dell'E.E.T., dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati, con decorrenza 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008 sono stabiliti nelle misure riportate nella allegata Tabella A.

3) Corresponsione "una tantum"

In relazione alle decorrenze sopra stabilite per l'E.E.T., l'impresa riconoscerà al personale una "una tantum" indifferenziata per livello, secondo gli importi e le tempistiche sotto riportate nella allegata Tabella B.

Ai fini della erogazione di cui sopra il personale si intende in forza per l'intero mese qualora sia stato in forza nel singolo mese per più di 15 giorni.

La quantificazione della "una tantum" è stata effettuata in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza ai sensi e per gli effetti della legge 29 luglio 1996 n. 402; pertanto essa non avrà incidenza ulteriore su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su essa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. 20 maggio 2004, considerando che le Parti hanno già tenuto conto, nel computo, dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie e gratifica natalizia e riposi annui.

Le Parti sottoscritte convengono inoltre di escludere l'incidenza dell'"una tantum" sul T.F.R. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120, comma 2, del codice civile.

4) Anzianità professionale edile territoriale per gli operai (A.P.E.T.)

A partire dal 1° ottobre 2006 è istituito un premio di anzianità professionale edile territoriale consistente nella erogazione di euro 100 all'anno.

Il premio di anzianità professionale edile territoriale spetta all'operaio che nell'anno possa far valere almeno 1.700 ore accantonate presso la Cassa Edile e di assistenza della Provincia di Treviso. Le ore sono computate con gli stessi criteri previsti per l'APE.

L'anno considerato inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile e di assistenza della Provincia di Treviso in occasione del 1° maggio dell'anno successivo a quello di maturazione della prestazione.

La prestazione è posta a carico della Gestione APE.

Le parti si riservano di valutare l'estensione dell'ambito territoriale di riferimento, all'interno della Regione Veneto, a condizioni di reciprocità, qualora analoga prestazione sia erogata da altra Cassa Edile territoriale della Regione Veneto appartenente al sistema ANCE.

5) Omogeneizzazione requisiti per l'accesso alle prestazioni ed assistenze della Cassa Edile

Al fine di agevolare il conseguimento delle prestazioni ed assistenze contrattuali da parte delle maestranze operanti nel territorio regionale in relazione alla sempre più accentuata mobilità interprovinciale e al fine di semplificare i conseguenti adempimenti amministrativi, si conviene, per le prestazioni diverse da quelle disciplinate a livello nazionale, di uniformare sia i requisiti per l'accesso alle prestazioni ed assistenze contrattuali erogate dalle Casse Edili del Veneto sia i termini di presentazione delle relative richieste.

In attuazione di quanto sopra si conviene che il requisito di 500 ore di presenza in Cassa Edile per l'accesso alle prestazioni è da considerarsi come maturato con riferimento a una o più Casse Edili del Veneto.

La Cassa Edile competente ad erogare la singola prestazione sarà quella in cui il lavoratore risulta iscritto attivo alla data del 30 settembre del singolo anno solare in cui sorge l'evento che dà titolo alla prestazione, secondo gli importi ivi fissati.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di prestazione o assistenza alla Cassa Edile competente è fissata nel 31 dicembre del singolo anno solare in cui cade l'evento che fa maturare la prestazione o assistenza, fermo restando comunque almeno un termine di 90 giorni dall'evento.

Le disposizioni precedenti in merito all'area di riferimento delle 500 ore, alla competenza ad erogare la prestazione e al termine ultimo per la presentazione della domanda si applicano a condizione di reciprocità, e cioè che analoga disposizione sia prevista a livello della corrispondente Provincia del Veneto interessata e si applicheranno contestualmente all'adozione della medesima disciplina da parte delle altre contrattazioni provinciali del Veneto, posto che tali disposizioni presuppongono una armonizzazione delle rispettive discipline.

6) Prestazioni ed assistenze della Cassa Edile e di assistenza della provincia di Treviso

Con decorrenza 1° ottobre 2006, gli importi delle prestazioni relative alle protesi in genere, alle cure dentarie e agli apparecchi ortodontici, sono riconosciuti nel rispetto di massimali globali fissati con riferimento al lavoratore e al suo nucleo familiare, da intendersi circoscritto ai familiari conviventi fiscalmente a carico.

Per le predette prestazioni la richiesta deve essere presentata con riferimento alla fattura a saldo.

Con decorrenza 1° ottobre 2006 è istituito accanto al sussidio per decesso conseguente a malattia o Tbc del lavoratore anche un sussidio per analogo decesso di familiare del lavoratore, da intendersi come familiare convivente fiscalmente a carico, con medesima disciplina in merito ai requisiti di accesso in capo al lavoratore.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2006, fermo restando i requisiti di accesso in capo al lavoratore, è prevista l'erogazione di un assegno di studio anche per ogni anno regolare di scuola secondaria di primo grado (media) per i figli fiscalmente a carico del lavoratore.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2006 le domande relative all'assegno di studio spettante per ogni anno di corso regolare devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno relativo alla data di iscrizione.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2006 si conviene che per i casi in cui il lavoratore si trovi in particolari condizioni di necessità economiche, per eventi che non rientrino nell'ambito di applicazione delle altre prestazioni (ad esempio: TBC; rilevanti esigenze curative e/o riabilitative connesse a malattie professionali; perdita di assegni familiari connessa ad infortuni sul lavoro; ecc.) possa essere erogato il "Sussidio straordinario per il lavoratore che si trovi in particolare stato di bisogno o che non possieda tutti i requisiti regolamentari", fermo restando i requisiti di accesso ivi previsti.

Con decorrenza 1° ottobre 2006, le prestazioni ed assistenze della Cassa Edile e di assistenza della provincia di Treviso e i relativi importi sono fissati nella allegata Tabella C. Gli importi relativi alla assicurazione per gli infortuni extraprofessionali hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007.

In conformità a quanto sopra viene adeguato il "Regolamento generale delle prestazioni della Cassa Edile e di assistenza della provincia di Treviso".

Le parti si impegnano a valutare i risultati della gestione delle suddette assistenze entro il mese di aprile 2008, al fine di adottare eventuali correttivi.

7) Termini per la corresponsione agli operai degli importi accantonati per ferie e gratifica natalizia presso la Cassa Edile - Modifiche al regolamento della Cassa Edile

Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, gli importi accantonati per ferie e gratifica natalizia presso la Cassa Edile e di assistenza della Provincia di Treviso sono corrisposti agli operai entro il 15 giugno per gli accantonamenti effettuati per il periodo 1° ottobre - 31 marzo, ed entro il 15 dicembre per gli accantonamenti effettuati per il periodo 1° aprile - 30 settembre.

Gli artt. 11 e 14 del Regolamento della Cassa Edile e di assistenza della Provincia di Treviso sono modificati conformemente a quanto sopra.

8) Regolamentazione della trasferta a livello Veneto

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006, si conviene di dare avvio ad una nuova disciplina sperimentale della trasferta a livello regionale.

La nuova disciplina entrerà in vigore contestualmente all'attivazione della medesima disciplina da parte delle altre contrattazioni provinciali del Veneto, posto che la nuova disciplina presuppone la messa in rete delle Casse Edili del Veneto.

In conformità di quanto previsto dall'Accordo nazionale 23 marzo 2006, i principi della nuova disciplina, che devono essere resi operativi uniformemente in tutte le Province del Veneto, sono definiti come segue.

L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile di provenienza che è l'unica deputata a ricevere i relativi versamenti.

L'impresa è tenuta a comunicare, sia alla Cassa Edile di provenienza che a quella dove si svolgono i lavori, l'elenco degli operai inviati in trasferta. La medesima comunicazione verrà trasmessa dalla Cassa Edile di provenienza a quella dove è situato il cantiere.

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta e derivante complessivamente da :

- minimo di paga base;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
- quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta

previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore, dell'elemento economico territoriale, in vigore nella provincia in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come l'indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa Edile.

All'operaio spettano anche, se dovute, le indennità di cui agli artt. 20 e 23 del C.C.N.L. in atto nella provincia in cui si svolgono i lavori.

La contribuzione da versare alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza.

Peraltro la medesima Cassa provvede a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente i contributi afferenti il Comitato Paritetico Territoriale (CPT), nonché le quote territoriali di adesione contrattuale, nella misura in vigore nella Provincia di provenienza. Il versamento del contributo per il CPT nonché le predette quote di adesione territoriale sono commisurati alla maggiore aliquota tra quelle in atto nelle due province

interessate. Laddove tra le contribuzioni di cui sopra vi fossero differenze, la Cassa Edile di provenienza provvederà alle relative compensazioni. L'eventuale importo a debito dell'impresa verrà richiesto alla stessa dalla Cassa Edile di provenienza.

La titolarità delle deleghe sindacali sarà quella in vigore nel territorio ove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. e dalla contrattazione integrativa di riferimento.

Le compensazioni di cui sopra sono effettuate dalle Casse Edili interessate.

La Cassa Edile di provenienza ha l'obbligo di effettuare i versamenti di cui al precedente comma spettanti alla Cassa edile del luogo ove si svolgono i lavori, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento da parte dell'impresa.

Per i lavoratori inviati in trasferta presso circoscrizioni territoriali al di fuori della Regione, restano ferme le norme di cui all'art. 21 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

9) CPT

Dopo l'art. 19 del C.C.P.L. 12.12.2002 è inserito il seguente articolo:

"19-bis. Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo.

Al fine di valutare tecnicamente l'attività di verifica del Comitato Paritetico Territoriale, nell'ambito del Comitato Esecutivo è istituita una Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo interna composta da cinque componenti, ovvero un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori, un rappresentante dell'Associazione dei Costruttori Edili di Treviso e il coordinatore del Comitato medesimo.

La Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo costituisce altresì il riferimento per le azioni di formazione e di informazione destinate ai rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza (R.L.S.).

La Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo sarà coordinata dal Vice Presidente del Comitato Paritetico Territoriale.

In occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, la Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo presenta al Comitato stesso una relazione sull'attività svolta".

Le parti convengono altresì, anche al fine di rafforzare la struttura operativa del Comitato Paritetico Territoriale, di provvedere all'assunzione di un operatore con funzioni amministrative e con compiti di supporto connessi alla attuazione delle determinazioni della Commissione Tecnica di valutazione e di indirizzo, attraverso gli organi di verifica del Comitato Paritetico Territoriale stesso.

10) Trasferta

Con decorrenza 1° gennaio 2007, l'art. 8 del C.C.P.L. 12 dicembre 2002 è sostituito dal testo contenuto nell'Allegato D.

11) Mensa

Con decorrenza 1° gennaio 2007, l'art. 9 del C.C.P.L. 12 dicembre 2002 è sostituito dal testo contenuto nell'Allegato E.

12) Orario di lavoro

Gli artt. 1 e 15 del C.C.P.L. 12 dicembre 2002 sono sostituiti dai testi contenuti nell'Allegato F.

13) Contributi Scuola Professionale, C.P.T., Fondo Speciale

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il contributo a favore dell'Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso, di cui all'art. 91 del C.C.N.L. 20.5.2004, già fissato dall'art. 20 del C.C.P.L. 12.12.2002 nella misura dello 0,20%, è incrementato dello 0,15%, per una aliquota complessiva dello 0,35%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20.5.2004.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il contributo a favore del Comitato Paritetico provinciale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.), già fissato dall'art. 19 del C.C.P.L. 12.12.2002 nella misura dello 0,25%, è incrementato dello 0,05%, per una aliquota complessiva dello 0,30%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20.5.2004.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'aliquota prevista per il Fondo Speciale di cui all'Accordo Provinciale 22.12.2003 è ridotta in misura dello 0,20% ed è pertanto rideterminata nella misura dello 0,60%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20.5.2004.

14) C.C.P.L. 12 dicembre 2002

Le Parti sottoscritte concordano che provvederanno alla stesura definitiva del Contratto collettivo provinciale sulla base del presente verbale di accordo e sulla base delle necessarie armonizzazioni, comprese quelle con norme di legge.

15) Previdenza integrativa

Al fine di incentivare la previdenza integrativa di origine contrattuale, è confermata per gli anni 2006 e 2007 la validità di quanto previsto dall'Accordo Sindacale 22 dicembre 2003, lettera D), e dall'Accordo 28 febbraio 2005 che ha disciplinato le modalità tecniche per il rimborso degli oneri a carico delle imprese nonché per il sostenimento della contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori.

Le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2007 per valutare l'adozione di eventuali misure agevolative alla luce della riforma della previdenza integrativa.

16) Rimborso forfetario per frequenza corsi

È confermata la validità di quanto previsto dall'Accordo Sindacale 22 dicembre 2003, lettera E), e dall'Accordo 10 dicembre 2004 in materia di Formazione e rimborso forfetario per frequenza corsi.

Le Parti confermano il carattere di sperimentality del rimborso e l'impegno a valutare le risultanze economiche e gli andamenti della gestione del Fondo speciale entro il 31 dicembre 2009.

Tabella A

(allegata all'Accordo Sindacale Provinciale del 26 ottobre 2006)

Importi dell'E.E.T., dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati, e relative decorrenze.

Personale operaio

| Qualifiche/livelli | Dal 1° gennaio 2007 | | Dal 1° gennaio 2008 | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | E.E.T. (importi orari/euro) | Ind. Terr. Sett. (importi orari/euro) | E.E.T. (importi orari/euro) | Ind. Terr. Sett. (importi orari /euro) |
| Operaio 4° liv. | 0,43 | 0,98 | 0,34 | 1,26 |
| Op. spec. 3° liv. | 0,40 | 0,91 | 0,32 | 1,17 |
| Op. qual. 2° liv. | 0,36 | 0,83 | 0,28 | 1,07 |
| Op. com. 1° liv | 0,30 | 0,73 | 0,24 | 0,93 |
| Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti | 0,27 | 0,65 | 0,21 | 0,83 |
| Custodi, guardiani, portinai con alloggio | 0,24 | 0,57 | 0,19 | 0,73 |

Personale impiegatizio

| Qualifiche/livelli | Dal 1° gennaio 2007 | | Dal 1° gennaio 2008 | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | E.E.T. (importi mensili/euro) | Premio prod. (importi mensili/euro) | E.E.T. (importi mensili/euro) | Premio prod. (importi mensili/euro) |
| Imp. 1ª super 7°liv. | 105,72 | 215,80 | 83,81 | 285,60 |
| Imp. 1ª cat. 6°liv. | 95,14 | 199,10 | 75,42 | 261,92 |
| Imp. 2ª cat. 5° liv. | 79,29 | 164,56 | 62,85 | 216,91 |
| Assist. tecn. 4° | 74,00 | 146,37 | 58,66 | 195,23 |

| | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| liv. | | | | |
| Imp.3ª cat. 3° liv. | 68,71 | 133,64 | 54,47 | 179,01 |
| Imp. 4° cat. 2° liv. | 61,85 | 119,94 | 49,02 | 160,78 |
| Imp. 4ª cat. Primo impiego 1° liv. | 52,86 | 103,36 | 41,90 | 138,26 |

Tabella B

(allegata all'Accordo Sindacale Provinciale del 26 ottobre 2006)

Corresponsione "una tantum" - Importi e tempistiche

Personale operaio e/o apprendista operaio

Importi da erogarsi con la retribuzione di ottobre o novembre 2006 al personale in forza nel mese di ottobre 2006:

| personale in forza per l'intero periodo dei mesi: | Importi (euro): |
|---|-----------------|
| da luglio a ottobre 2006 | 123,00 |
| da agosto ad ottobre 2006 | 92,00 |
| da settembre ad ottobre 2006 | 62,00 |
| ottobre 2006 | 31,00 |

Importi da erogarsi con la retribuzione di dicembre 2006 al personale in forza nel mese di dicembre 2006:

| personale in forza per l'intero periodo dei mesi: | Importi (euro): |
|---|-----------------|
| da novembre a dicembre 2006 | 62,00 |
| dicembre 2006 | 31,00 |

Importi da erogarsi con la retribuzione di dicembre 2007 al personale in forza nel mese di dicembre 2007:

| personale in forza per l'intero periodo dei mesi: | Importi (euro): |
|---|-----------------|
| da settembre a dicembre 2007 | 159,00 |
| da ottobre a dicembre 2007 | 119,00 |
| da novembre a dicembre 2007 | 79,00 |
| dicembre 2007 | 40,00 |

Personale impiegatizio e/o apprendista impiegatizio

Importi da erogarsi con la retribuzione di ottobre o novembre 2006 al personale in forza nel mese di ottobre 2006:

| personale in forza per l'intero periodo dei mesi: | Importi (euro): |
|---|-----------------|
| da luglio a ottobre 2006 | 135,00 |
| da agosto ad ottobre 2006 | 101,00 |
| da settembre ad ottobre 2006 | 68,00 |
| ottobre 2006 | 34,00 |

Importi da erogarsi con la retribuzione di dicembre 2006 al personale in forza nel mese di dicembre 2006:

| personale in forza per l'intero periodo dei mesi: | Importi (euro): |
|---|-----------------|
| da novembre a dicembre 2006 | 68,00 |
| dicembre 2006 | 34,00 |

Importi da erogarsi con la retribuzione di dicembre 2007 al personale in forza nel mese di dicembre 2007:

| personale in forza per l'intero periodo dei mesi: | Importi: |
|---|----------|
| da settembre a dicembre 2007 | 180,00 |
| da ottobre a dicembre 2007 | 135,00 |
| da novembre a dicembre 2007 | 90,00 |
| dicembre 2007 | 45,00 |

Tabella C

(allegata all'Accordo Sindacale Provinciale del 26 ottobre 2006)

Importi delle prestazioni ed assistenze previste nel "Regolamento generale delle prestazioni della Cassa Edile e di assistenza della provincia di Treviso", a decorrere dal 1° ottobre 2006 (salvo importi Assicurazione contro gli infortuni extraprofessionali che decorrono dal 1° gennaio 2007)

| Prestazioni | Specifiche | Importi (euro) | Particolarità |
|---|---|----------------|---------------|
| Indennità per infortunio e malattia professionale | Art. 27 e Allegato E del C.C.N.L. 20.5.2004 | | |
| Indennità integrativa per malattia ordinaria | Art. 26 e Allegato E del C.C.N.L. 20.5.2004 | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Assicurazione contro gli infortuni extraprofessionali | Morte | 5.000 | |
| | Invalidità | 10.000 | |
| Sussidio per decesso | operaio | 1.000 | |
| | familiare | 500 | |
| Protesi oculistiche | | 50% | max 300 per nucleo familiare |
| Protesi acustiche | | 50% | max 500 per nucleo familiare |
| Protesi ortopediche | In genere | 50% | max 900 per nucleo familiare |
| Protesi dentarie, cure dentarie ed apparecchi ortodontici | | 50% | max 1.500 per nucleo familiare |
| Assegno matrimoniale | | 500 | |
| Assegno di studio | Scuola second. 1° (media) per anno | 100 | Richiesta entro il 31 dicembre |
| | Scuola second. 2° per anno | 250 | |
| | Università per anno | 300 | |
| | Conseguimento diploma | 350 | |
| | Conseguimento laurea breve | 350 | |
| | Conseguimento laurea | 450 | |
| Sussidio straordinario | | Nella misura ritenuta opportuna | |

Allegato D
(all'Accordo Sindacale Provinciale del 26 ottobre 2006)

Art. 8 - Trasferta

Con riferimento al 2° comma dell'art. 21, lettera A), del C.C.N.L. 20.5.2004, si conviene che la diaria di trasferta spettante agli operai comandati a prestare la propria opera fuori dei confini territoriali del Comune per il quale sono stati assunti - sia che il cantiere di destinazione si trovi entro l'ambito territoriale sia che si trovi fuori l'ambito territoriale della provincia di Treviso - resta regolamentata come segue:

1) Nel caso in cui l'impresa decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio una diaria di trasferta, nelle seguenti misure:

a) per le distanze comprese tra i 03 ed i 40 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad euro 8,00;

b) per le distanze comprese tra i 40 ed i 60 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad euro 9,00;

c) per le distanze comprese tra i 60 ed i 120 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad euro 16,00;

d) per le distanze comprese tra i 120 ed i 200 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari a euro 19,00;

e) per ulteriori distanze oltre i 200 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale il lavoratore è stato assunto: diaria di ulteriori euro 7,00 per ogni ulteriore fascia di 100 km..

All'operaio comandato alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli operai spetta, oltre alla diaria sopra prevista, anche la corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il servizio.

2) Nel caso in cui l'impresa concordi di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un dipendente - che in tal caso dovrà provvedere alla guida dell'automezzo medesimo - spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio la medesima diaria di trasferta di cui al punto 01), comma 1°.

Inoltre al proprietario/conducente dell'automezzo spetta l'ulteriore compenso di cui al punto 01), comma 2°, oltre al rimborso delle spese calcolate sulla base della tariffa ACI per una autovettura di 1200 cmc.

3) Nel caso in cui l'operaio, nell'accertata impossibilità di usufruire di uno dei mezzi di trasporto di cui ai precedenti punti 1) e 2), si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio da concordare preventivamente tra le parti - tenendo anche presente il costo effettivo del trasporto pubblico per un ugual tragitto e le tariffe ACI per l'uso di una autovettura di 1200 cmc - al riconoscimento della diaria di trasferta di cui al punto 01), comma 1°.

4) Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate da singole imprese.

* * *

La diaria di cui ai punti precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando quest'ultimo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio di lavoro.

* * *

Pernottamento in luogo

In caso di trasferta con pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta a provvedere al trasporto degli operai e per l'alloggio ed il vitto od il rimborso delle spese relative ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

In caso di trasferta cui segua pernottamento in luogo, l'operaio ha diritto, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, alla diaria di trasferta regolamentata nella prima parte, punto 01, comma 1°, del presente articolo. Successivamente ha diritto a una diaria giornaliera pari al 10% della retribuzione oraria di cui al punto 03) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 29.1.2000 per tutte le ore di lavoro effettivamente lavorate.

Le suddette diarie assorbono, sino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Qualora al trasporto provveda l'impresa con mezzi propri, all'operaio comandato alla guida dell'automezzo spetta, oltre alle diarie di cui sopra, anche la corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il servizio.

* * *

Resta salva la particolare disciplina prevista dall'art. 21 del C.C.N.L. 20.5.2004 per determinate categorie di lavoratori.

* * *

Adempimenti ex art. 18, settimo comma, della Legge 19.3.1990, n. 55.

In attesa che diventi operativo il protocollo relativo alla messa in rete delle Casse Edili del Veneto, l'impresa, indipendente dalla provincia di provenienza, dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal periodo di paga in cui inizia la trasferta.

Gli accantonamenti di cui all'art. 6 saranno effettuati presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, con le retribuzioni valide per la provincia di provenienza e con le contribuzioni in atto presso la Cassa Edile di destinazione.

Gli obblighi di cui ai precedenti due commi si applicano anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Allegato E

(all'Accordo Sindacale Provinciale del 26 ottobre 2006)

Art. 9 - Mensa

A) Le imprese provvederanno affinché nei cantieri sia assicurata alle proprie maestranze ivi occupate la messa a disposizione del "pasto caldo".

Tale servizio potrà essere attuato attraverso il ricorso a centri di cottura interaziendale esistenti nell'area gestiti da privati o da enti pubblici ovvero da imprese di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, e sempre che da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo, di un secondo, un contorno e pane, con esclusione delle bevande.

L'impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 95% e fino ad un massimo - per pasto - di euro 6,72.

La disposizione di cui sopra trova applicazione anche nel caso di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'articolo 88 del C.C.N.L. 20.5.2004.

B) Qualora, in relazione alla ubicazione dei cantieri rispetto ai centri di cottura e/o alle imprese di ristorazione esistenti nell'area non si rendesse praticabile per il datore di lavoro la soluzione di cui alla lett. A) del presente articolo, al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di consumare un pasto caldo presso punti di ristoro posti nelle vicinanze del cantiere sempre che compatibili con rilevanti esigenze organizzativo-funzionali dell'unità produttiva, le imprese parteciperanno al costo complessivo per pasto nella misura del 95% e fino ad un massimo per pasto di euro 11,00.

C) Ove la regolamentazione più sopra stabilita non abbia la possibilità di trovare puntuale e integrale applicazione, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a euro 4,16, corrispondente a euro 0,52 per ogni ora di lavoro ordinario.

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 20.5.2004 essendosene tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

L'indennità sostitutiva non spetta all'operaio che non si avvalga del servizio attuato in una delle forme di cui alle lett. A) e B) del presente articolo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.

* * *

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

Allegato F
(all'Accordo Sindacale Provinciale del 26 ottobre 2006)

Art. 1 - Orario di lavoro

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 19 del C.C.N.L. 20.5.2004 si intendono qui riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni ed integrazioni:

a) Con riferimento al combinato disposto dall'art. 5, terzo comma, e dell'art. 38, terzo comma, lettera a), del C.C.N.L. 20.5.2004, l'orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Treviso per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali di media annua.

b) Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'intera normativa dell'orario di lavoro è quella stabilita dall'art. 6 del C.C.N.L. 20.5.2004.

c) I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 10.9.1923 n. 1955 e R.D. 10.9.1923 n. 1957, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66, e previo avviso alla Direzione Provinciale di Lavoro - Settore Ispezioni, di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.

In tali mesi, gli operai, su richiesta preventiva dell'impresa come regolamentata dall'art. 19, terzo e quarto comma del C.C.N.L. 20.5.2004, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 20.5.2004. Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66.

d) Nei casi in cui sorgano difficoltà sull'interpretazione e nell'applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Organizzazioni territoriali contraenti al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

Per quanto concerne la maturazione, il godimento ed il pagamento dei permessi individuali retribuiti, si applicano le norme di cui all'art. 5, parte B), del C.C.N.L. 20.5.2004.

* * *

In relazione a specifiche e motivate richieste da parte di personale dipendente, possono essere convenute particolari modalità di godimento dei permessi maturati, anche attraverso l'accorpamento degli stessi, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Per le suddette modalità di godimento la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo nel quale si intende usufruire dei permessi individuali.

Art. 15 - Orario di lavoro

Per gli impiegati ed i quadri la normativa dell'orario di lavoro è quella stabilita dall'art. 43 e dall'art. 54 del C.C.N.L. 20.5.2004.

Per quanto concerne il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, i quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 10.9.1923 n. 1955 e R.D. 10.9.1923 n. 1957, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66, e previo avviso alla Direzione Provinciale di Lavoro - Settore Ispezioni, di superare l'orario normale di 40 ore settimanali, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.

In tali mesi, detto personale impiegatizio, su richiesta preventiva dell'impresa come regolamentata dall'art. 19, terzo e quarto comma del C.C.N.L. 20.5.2004, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali fino ad un massimo di 5 ore settimanali. Per tali prestazioni eccedenti, fermo restando il carattere ordinario del lavoro, sono dovute le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno di cui all'art. 54 del C.C.N.L. 20.5.2004. Resta fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali come durata media di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66.